

- L'insufficienza della motivazione riguardante la modifica-
zione dell'oggetto della procedura avviata per l'applicazione
abusiva del regime di aiuti n. 278/99, e della «estensione»
che ha portato all'adozione della decisione impugnata.
- La violazione dell'articolo 88, paragrafo 2, CE, per quanto
concerne l'affermazione contenuta al punto 74 della deci-
sione, riguardante l'attuazione illegale dell'aiuto in questione,
e fuori portata del suo ambito di applicazione.
- La violazione del principio di trasparenza.
- L'insufficienza della motivazione in relazione al principio di
ragionevole durata della fase del procedimento di indagine
formale.
- La pronuncia circa il recupero dell'aiuto già erogato impo-
neva alla Commissione di motivare tale punto essendo ciò
di particolare rilevanza anche sotto il profilo del principio
della tutela del legittimo affidamento del terzo nonché dell'il-
legittimo protrarsi del procedimento.
- La violazione del principio «de minimis» sancito dal regola-
mento (CE) n. 69/ 2001 della Commissione, del 12 gennaio
2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trat-
tato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

**Ricorso presentato il 3 ottobre 2008 — Timsas/
Commissione**

(Causa T-453/08)

(2008/C 301/97)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Timsas Srl (Arezzo, Italia) (rappresentante: D. Dodaro, avvocato, S. Pinna, avvocato, S. Cianciullo, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullamento della Decisione nella parte in cui:
 - a) afferma che «gli aiuti di Stato concessi a titolo della legge regionale n. 9 del 1998, illegalmente attuata dall'Italia con deliberazione n. 33/6 e il 1° bando, sono incompatibili con il mercato comune, a meno che il beneficiario dell'aiuto non abbia presentato una domanda d'aiuto

sulla base di questo regime prima dell'esecuzione dei lavori relativi ad un progetto di investimento iniziale» (art. 1 della Decisione);

- b) dispone che «la Repubblica italiana procede al recupero presso i beneficiari degli aiuti incompatibili concessi a titolo del regime di cui all'articolo 1» (art. 2(1) della Decisione);
 - c) statuisce che «la Repubblica italiana annulla tutti i pagamenti in essere dell'aiuto a norma del regime di cui all'articolo 1 con effetto alla data di adozione della presente decisione» (art. 2(4) della Decisione).
- La ricorrente chiede anche che la Commissione sia condannata al pagamento delle spese della presente procedura.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata in questa causa è la stessa che nelle cause T-394/08 Regione Sardegna/Commissione, T-408/08 S.F. Turistico Immobiliare/Commissione e T- 436/08 Studio Vacanze/Commissione.

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati in queste cause.

**Ricorso presentato il 6 ottobre 2008 — Grand Hotel Abi
d'Oru/Commissione**

(Causa T-454/08)

(2008/C 301/98)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Grand Hotel Abi d'Oru SpA (Olbia, Italia) (rappresentante: D. Dodaro, avvocato, S. Cianciullo, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullamento della Decisione nella parte in cui:
 - a) afferma che «gli aiuti di Stato concessi a titolo della legge regionale n. 9 del 1998, illegalmente attuata dall'Italia con deliberazione n. 33/6 e il 1° bando, sono incompatibili con il mercato comune, a meno che il beneficiario dell'aiuto non abbia presentato una domanda d'aiuto sulla base di questo regime prima dell'esecuzione dei lavori relativi ad un progetto di investimento iniziale» (art. 1 della Decisione);